



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 133

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri: De Poli, Frigo, Bazzoni, Sernagiotto, Manzato, Zanon, Teso, Cortelazzo, Stival, Valdegamberi, Trento, Piccolo, Silvestrin, Causin, Fontanella, Bond, Grazia, e altri

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

Trasmesso alla Commissione consiliare e a tutte le altre e ai Consiglieri regionali il.

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Relazione

Dal varo della Legge regionale 24/1994, attuativa della L. 381/1991, il mondo della cooperazione sociale si è distinto come soggetto qualificato per la crescita economica generale e per lo sviluppo delle politiche di welfare in particolare.

La cooperazione sociale - in grado di coniugare efficacia, efficienza e solidarietà - si sta dimostrando capace di delineare nuove forme di sviluppo in un vero mercato sociale, nel quale si possono riscontrare chiari elementi di welfare society, ossia di stato sociale plurale e partecipato.

Forte delle caratteristiche che la contraddistinguono (gestione democratica e partecipata; piccola dimensione; radicamento nel territorio di appartenenza; specializzazione per ambito di intervento; valorizzazione delle risorse umane; porta aperta e integrazione societaria tra stakeholders; collaborazione e integrazione tra cooperative), la cooperazione sociale fornisce oggi un modello efficace nella produzione di servizi alla persona.

Un modello che sa coniugare l'aspetto economico-finanziario con la domanda di coinvolgimento dei cittadini nella definizione dei propri bisogni e nella produzione dei servizi atti a soddisfare tali bisogni.

La cooperazione sociale si è dimostrata un efficace strumento di crescita economica e sociale della comunità anche laddove il quadro di riferimento si è presentato complesso e complicato da taluni mutamenti della realtà sociale quali le complessità crescenti nei modelli di welfare, la diffusione di sentimenti di preoccupazione e insicurezza, la difficoltà degli Enti pubblici a far fronte con proprie risorse alle richieste emergenti dalla società civile, l'individualizzazione e la frammentazione dei sistemi sociali, la necessità di ridefinire il patto sociale tra cittadini e istituzione.

Mediante la realizzazione di una reale sussidiarietà orizzontale e con la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini alla definizione dei propri bisogni e alla produzione dei servizi sociali, le cooperative sociali, quali importanti realtà imprenditoriali multistakeholders, si mettono a disposizione della società veneta, come modello sperimentato per valorizzare i fattori di sviluppo nei servizi alla persona e nelle politiche di valorizzazione delle risorse umane.

Oggi, in Veneto, le cooperative iscritte all'Albo regionale previsto dall'art. 5 della L. 381/1991 sfiorano le 600 unità, con un dato che è tuttavia in costante crescita. In Veneto oggi esiste all'incirca una cooperativa sociale ogni 7.500 abitanti, mentre gli occupati presso tali organismi sfiorano complessivamente le 35.000 unità. Sono relazioni numeriche di tutto rispetto.

Tuttavia, a più di dieci anni di distanza quella Legge regionale 24 /1994, che così tanto ha contribuito allo sviluppo della cooperazione sociale nella nostra Regione, necessita di una radicale riforma.

La legge 328/2000 che ha introdotto il concetto di welfare integrato, la riforma del Titolo V della Costituzione con la previsione del nuovo articolo 118 del principio di sussidiarietà, le previsioni di cui alla L. 142/2001 con riferimento alla posizione del socio lavoratore, la riforma del diritto societario attuato con D. Lgs. 17.1.2003, n. 6 e, conseguentemente, la previsione in materia di società a mutualità prevalente e di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, le disposizioni regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di cui alla L.R. 22/2002 hanno inciso profondamente sulla composizione, sulla gestione e sull'attività delle cooperative sociali.

La legge 381/1991, che ha riconosciuto e disciplinato le cooperative sociali, ha bisogno di una nuova legge regionale che sappia da una parte recepire con uno spirito più maturo il rinvii

della legge nazionale rispettando l'identità di un movimento che ha ben precise e consolidate radici, dall'altra parte prevedere nuovi ed efficaci strumenti di promozione e sviluppo della cooperazione sociale in grado di accompagnare e incentivare il percorso di crescita di questa realtà all'interno del più generale quadro del welfare regionale che si va a delineare.

Le innovazioni più importanti di questo progetto legislativo sono:

- la forte volontà di riconfermare il “rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale”;*
- l'allargamento delle categorie svantaggiate anche alle nuove povertà e ad altri soggetti deboli non previsti dalla legge 381/91;*
- il riconoscimento della territorialità, della base sociale multicomponente e dell'imprenditorialità solidale come elementi che contraddistinguono il modello cooperativa sociale;*
- la declinazione della legge 328/2000 e soprattutto del principio costituzionale di sussidiarietà per coinvolgere la cooperazione come attore protagonista nel sistema integrato dei servizi alla persona;*
- una nuova architettura di contributi che consenta di promuovere la cooperazione sociale premiando l'innovazione e i percorsi virtuosi;*
- un sistema di affidamento diretto dei servizi che intende partire dal concetto di partecipare alla funzione pubblica per la cooperazione sociale.*

In relazione all'articolato, il testo legislativo è composto da 7 titoli e 28 articoli:

Articolo 1: identifica i principi e le finalità della legge, grazie alla quale la Regione del Veneto riconosce il valore e la rilevanza pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse della comunità..

Articolo 2: la definizione di cooperazione sociale e consorzi. Vengono individuate le diverse tipologie di cooperative sociali e di consorzi, in quanto imprese sociali senza scopo di lucro che perseguono la finalità dell'interesse generale della comunità, ai sensi dell'articolo 1 della L. 381/1991.

Articolo 3: specifica il concetto di persona svantaggiata e introduce la nuova categoria di soggetti deboli, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lett. f) del Regolamento CE n. 2204/2002.

Articolo 4: descrive la base sociale multicomponente delle cooperative sociali, riservando particolare evidenza ai soci utenti e ai soci volontari.

Articolo 5: conferma l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9 della L. 381/1991.

Articolo 6: contempla i casi di cancellazione dall'albo regionale.

Articolo 7: prevede il ricorso in opposizione.

Articolo 8: delinea le linee di indirizzo per la partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi alla persona.

Articolo 9: dispone il raccordo tra cooperazione sociale e programmazione regionale delle attività sociali, assistenziali, sanitarie, educative, attinenti alla formazione e alle politiche attive del lavoro.

Articolo 10: prevede la possibilità, per gli Enti pubblici e le società a partecipazione regionale, nei loro rapporti con le cooperative sociali, di ricorrere allo strumento degli affidamenti diretti di servizi, rinviando ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di affidamento.

Articolo 11: introduce la previsione di concessione della titolarità del servizio.

Articolo 12: individua i criteri di valutazione per la scelta del contraente.

Articolo 13: definisce le procedure di aggiudicazione dei servizi.

Articolo 14: estende le disposizioni sull'affidamento dei servizi agli altri enti non profit.

Articolo 15: individua i riferimenti per la durata dei contratti e rinvia a successivo atto di Giunta la fissazione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 16: istituisce un sistema di verifica dei contratti

Articolo 17: traccia le linee contributive per gli interventi a sostegno delle cooperative sociali e dei consorzi.

Articolo 18: stabilisce i limiti a detti contributi.

Articolo 19: prevede interventi specifici a favore delle cooperative di inserimento lavorativo ed istituisce, al comma 3, l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale.

Articolo 20: prevede interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.

Articolo 21: prevede altri interventi finanziari di sostegno all'innovazione, alla capitalizzazione e ai consorzi fidi.

Articolo 22: individua le disposizioni attuative degli interventi.

Articolo 23: conferma la commissione consultiva regionale della cooperazione sociale, eventualmente allargata ai dirigenti regionali competente in ambito socio-sanitario, del lavoro, della formazione professionale o ad altro esperto..

Articolo 24: disciplina il funzionamento della commissione.

Articolo 25: indica i compiti della commissione.

Articolo 26: specifica la norma finanziaria per la copertura delle spese inerenti l'attuazione della legge.

Articolo 27: abroga la legge regionale n. 24/1994, ad eccezione di quelle relative alla materia delle iscrizioni all'Albo regionale, dei rinnovi delle medesime iscrizioni, delle cancellazioni da esso e degli affidamenti diretti, fino a quando non verranno approvati i relativi provvedimenti di Giunta .

Articolo 28: dispone l'immediata entrata in vigore.

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

TITOLO I FINALITA' DELLA LEGGE

Articolo 1 - Finalità e principi

1. La Regione Veneto riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.

2. A tal fine, con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", alla legge 8 novembre 2000 n. 328, alle altre normative nazionali e regionali in materia e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, in particolare la presente legge:

a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991 n. 381;

b) detta norme che regolano l'Albo regionale delle cooperative sociali;

c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e altri soggetti deboli;

d) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona alle cooperative sociali e agli altri enti non profit;

e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.

Articolo 2 - Definizione

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono imprese sociali senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone.

2. Perseguono le finalità previste dall'articolo 1 attraverso:

a) la gestione di servizi di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della presente legge, disciplinati anche dai regolamenti, dai piani e programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali;

b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e degli altri soggetti deboli definiti dalla presente legge.

3. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 2 anche le strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.

4. Sono considerate attività di cui alla lettera b) del comma 2, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Articolo 3 - Persone svantaggiate e deboli

1. Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate quelle di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

2. Ai fini delle presente legge si considerano altresì persone deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002 ed i soggetti in situazione di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328.

3. La condizione di persona svantaggiata o di soggetto debole risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che ne determina la durata.

Articolo 4 - Base sociale

1. La cooperativa sociale è un'impresa collaborativa e multicomponente dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.

2. Oltre ai soci lavoratori e alle altre tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.

3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

4. I soci volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

7. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto deve esserci un'apposita sezione del libro dei soci.

TITOLO II

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Articolo 5 - Albo regionale delle cooperative sociali

1. E' istituito presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);

c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

3. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

4. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali è condizione:

a) per l'affidamento dei servizi di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge;

b) per accedere ai benefici previsti dalla presente legge;

c) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

d) per procedere all'integrazione lavorativa di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n.104;

e) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione poste a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative così come determinato dall'articolo 114 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309;

f) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione in tutti gli altri casi previsti dalla legge a favore delle cooperative sociali.

5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti successivi all'iscrizione ed il procedimento di conferma dell'iscrizione, con apposito regolamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 6 - Cancellazione dall'albo regionale

1. La cancellazione dall' albo regionale di cui all' art. 5, è disposta dal dirigente della Direzione competente, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 23:

a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperino gli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;

b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall'Albo delle società cooperative, anche a seguito delle ispezioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

c) quando non sia stata effettuata entro l' anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l' ispezione ordinaria di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 381;

d) quando, nelle cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all'articolo 3 comma 1, scenda al di sotto del limite previsto dall' articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi;

e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento.

2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro e alle Camere di Commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

3. La cancellazione dall' albo regionale comporta la risoluzione dei contratti con gli enti pubblici, la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi di cui all'articolo 5 comma 4.

Articolo 7 - Ricorso in opposizione

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. La Giunta regionale decide, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

3. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla pronuncia definitiva.

TITOLO III

LA COOPERAZIONE SOCIALE NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Articolo 8 - Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi alla persona

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi e nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.

2. La Regione favorisce la partecipazione degli enti non profit all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti senza scopo di lucro nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo agli Enti locali, agli altri soggetti pubblici ed alla società civile concreti modelli per disciplinare i rapporti nelle sussidiarietà.

Articolo 9 - Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale

1. La Regione, nell'ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della regione, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.

2. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione, i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto per quelle attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;

c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.

3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale, in particolare, possono essere previste all'interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volte a:

a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;

c) favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche;

d) promuovere nell'ambito della regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

4. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 10 - Affidamento dei servizi

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della speciale normativa comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia sanitaria e di servizi sociali e nel quadro delle rinnovate competenze regionali, disciplina con proprio regolamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e ai loro consorzi.

2. In particolare, definisce le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.

3. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici formulati secondo i principi della presente legge riguardano rispettivamente:

a) la gestione di servizi alla persona;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e l'esecuzione di lavori come definito dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.

4. La gestione dei servizi di cui al comma 2, lettera a) consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.

Articolo 11 - Concessione della titolarità del servizio

1. La Regione, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, e all'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, adotta indirizzi per promuovere e sostenere il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà e qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vengono predisposti schemi-tipo per l'affidamento gestionale dei servizi e la fornitura di beni, di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), in concessione e attraverso lo strumento degli accordi procedurali graduati sul criterio del grado di coinvolgimento della pubblica amministrazione e del livello di strutturazione del rapporto e che disciplinano altresì i reciproci impegni della pubblica amministrazione e delle formazioni sociali.

3. La Regione predispone altresì regolamenti tipo e norme procedurali ad evidenza pubblica da inserire nei piani di zona e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività di servizio alla persona per valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.

Articolo 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 10, comma 3, in relazione alle modalità di affidamento di cui agli articoli 10 e 11 e con riferimento all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328, nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.

2. Per i servizi alla persona, elementi oggettivi sono:

a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;

b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa;

c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;

d) la solidità di bilancio dell'impresa;

e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) la qualificazione professionale degli operatori;

i) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, oltre agli elementi di cui al comma precedente, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:

a) elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto;

b) il numero dei soggetti svantaggiati;

c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;

e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;

g) il rispetto delle normative vigenti in materia.

4. La Giunta regionale indica, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, gli schemi-tipo di cui agli articoli 10 e 11, nonché le norme procedurali di selezione da adottare e la documentazione che deve essere presentata.

Articolo 13 - Procedure di aggiudicazione

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti a cooperative e altre imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di persone svantaggiate o deboli di cui all'articolo 3 della presente legge, le quali in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

2. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

Articolo 14 - Estensione ad altri enti non profit

Le disposizioni di cui al presente titolo si estendono anche agli altri soggetti non profit fornitori di servizi nel settore dei servizi alla persona, iscritti ad un albo regionale o nazionale secondo le disposizioni di legge che ne regolano la disciplina, nonché alle IPAB (ex art. 10 L 8 novembre 2000 n. 328).

Articolo 15 - Durata e corrispettivi

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità del servizio, un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, di norma, durata pluriennale.

2. La Regione, con propria deliberazione, indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi e vigila sui prezzi praticati dagli enti. A tal fine viene costituito presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali un Osservatorio regionale, che curerà la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 16 - Verifica dei contratti

1. Gli affidamenti dei servizi devono prevedere forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti, promuovendo indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

2. Verifiche sui servizi oggetto di affidamento potranno essere disposti dalla Regione o dai Comuni secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti e degli standards di cui alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

TITOLO V

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Articolo 17 - Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi

1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali e ai loro consorzi, contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative.

2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati a:

a) ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta e coerente con gli scopi statuari;

b) innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;

c) processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;

d) promozione commerciale, supporto all'esportazione e marketing;

e) attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;

f) integrazione consortile ed associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile;

g) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

h) contributi per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.

3. La Regione può altresì concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.

Articolo 18 - Limiti dei contributi

1. Vengono stabiliti i seguenti limiti di contribuzione in riferimento agli interventi di cui all'articolo 17, comma 2:

a) - lettere a), b), c): vengono concessi contributi con importi fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) - lettere d), e), f): vengono concessi contributi con importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) - lettera g): vengono concessi contributi per un importo non superiore a 5.000 euro, entro il termine di un anno dall'avvenuta costituzione.

d) - lettera h): vengono concessi contributi con importi fino al 30 per cento del tasso applicato dall'istituto erogante.

2. I contributi di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h) non sono cumulabili.

Articolo 19 - Interventi a favore delle cooperative di inserimento lavorativo

1. La Regione può sostenere le cooperative che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all'articolo 3 comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini di cui sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, la Regione può intervenire per un massimo di due anni con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. La Regione con apposita deliberazione costituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.

Articolo 20 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza

1. Al fine di sostenere e sviluppare l'attività delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per iniziative progettuali concernenti:

a) promozione di nuovi enti cooperativi e/o loro consorzi, nonché azioni di stimolo e diffusione di conoscenze sull'associazionismo cooperativo;

b) assistenza alle cooperative e loro consorzi nella realizzazione di progetti per il potenziamento, la ristrutturazione, la riconversione aziendale, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture e impianti;

c) assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e finanziaria, diretta ad agevolare la gestione delle imprese cooperative e loro consorzi;

d) attività di informazione ed aggiornamento del personale direttivo delle cooperative e loro consorzi per la diffusione delle conoscenze sulle nuove disposizioni legislative e/o sui nuovi procedimenti amministrativi e gestionali;

e) organizzazione di idonei tirocini formativi e/o di seminari e processi di aggiornamento e riqualificazione dei operatori e dei quadri delle cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche, tecniche e professionali.

2. Per tali iniziative progettuali, la Regione concede contributi nella misura massima del 70% della spesa programmata ammissibile, comunque per un importo non superiore a 30.000 euro per ciascun progetto, con l'obbligo di documentare l'avvenuta realizzazione dell'intervento in conformità a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento.

Articolo 21 - Interventi finanziari

1. Viene istituito presso la Regione un fondo speciale per l'innovazione al fine di sostenere progetti di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.

2. La Regione, fermo restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 con sede legale nella regione Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma precedente.

3. La Regione può altresì intervenire tramite Veneto Sviluppo S.p.A. e/o altri soggetti simili, per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, dei loro consorzi e dei confidi, sostenendone l'aumento di capitale sociale e i progetti di investimento e in particolare costituendo un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. stessa quale socio sovventore.

4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle imprese cooperative e loro consorzi, sostiene l'attività dei consorzi fidi attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno, al fine di agevolare l'acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.

5. La Regione può altresì stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:

- a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
- b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
- c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.

6. La Regione definisce con apposita deliberazione i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Articolo 22 - Disposizioni attuative degli interventi

1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 17, 19, 20 e 21, le cooperative sociali e i loro consorzi che risultano regolarmente iscritti all'albo regionale e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.

2. La Regione consulta la Commissione regionale della cooperazione sociale per la definizione delle priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.

3. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.

4. La Regione può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.

5. La Regione con apposita deliberazione emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.

TITOLO VI

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Articolo 23 - Commissione regionale della cooperazione sociale

1. E' istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
 - a) l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
 - b) il Dirigente della direzione regionale per i servizi sociali o un suo delegato;
 - c) il Direttore dell'ufficio regionale del lavoro o suo delegato;
 - c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
 - d) un rappresentante dell'Anci.
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti regionali di ciascuna struttura competente in ambito socio-sanitario, di lavoro e formazione professionale o altro esperto nelle materie all'esame della commissione.
3. I componenti della commissione di cui al comma 1, possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine espressamente delegato di volta in volta.
4. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario regionale dell'ufficio competente.

Articolo 24 - Funzionamento della Commissione

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione della commissione regionale sulla cooperazione sociale.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
3. I componenti della commissione restano in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati
4. La partecipazione alle sedute è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

Articolo 25 - Compiti della Commissione

1. La Commissione regionale della cooperazione sociale è l'organo consultivo della Giunta regionale e provvede tra l'altro a esprimere parere:
 - a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
 - b) sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale o consorzio alle finalità previste dall'articolo 1;
 - c) sulle domande di iscrizione all'albo regionale;
 - d) sui provvedimenti di cancellazione dall'albo regionale;
 - e) sui ricorsi in opposizione alla Giunta regionale;
 - f) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
 - g) sulle linee di intervento e il riparto dei contributi regionali di cui al titolo V;
 - h) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.

2. La Commissione regionale della cooperazione sociale esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde dal parere.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Norma finanziaria

1. La Regione per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, a partire dall'esercizio successivo a quello della sua pubblicazione, si avvale delle risorse finanziarie annualmente stanziare in un apposito capitolo del bilancio denominato "Fondo regionale per la cooperazione sociale", nel quale confluiscono anche gli stanziamenti già previsti nei capitoli di spesa a favore della cooperazione regionale ai sensi della Legge regionale del 5 luglio 1994 n. 24.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2006 la spesa complessiva di euro 1.200.000,00; per gli esercizi futuri lo stanziamento del pertinente capitolo è determinato con legge di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2006 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili.

Articolo 27 – Abrogazione

1. La Legge regionale del 5 luglio 1994 n. 24 è abrogata.

2. Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di Giunta in materia di iscrizioni, cancellazioni, rinnovi all'albo e di convenzionamenti diretti, continuano ad applicarsi le relative norme della legge regionale 5 luglio 1994 n.24.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.